

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(già UNERRA = CASAS)

Legge 15.2.63 n. 133

R O M A

-----oOo-----

LEGGE 4/11/1963 N° 1460

INTERVENTO EDILIZIO A: B R I N D I S I

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IMPIANTO CENTRALE DI
RISCALDAMENTO NEI FABBRICATI A - B - C

-----oOo-----

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori e le provviste correnti per l'esecuzione di un impianto centrale di riscaldamento a termosifone da installare nei fabbricati di complessivi 58 alloggi in BRINDISI.

Art. 2

Caratteristiche dell'impianto

L'impianto di riscaldamento di cui al presente appalto, sarà a termosifone a circolazione accelerata. Esso verrà proporzionato al numero ed alla cubatura degli ambienti da riscaldare e sarà completo di caldaia da installarsi in apposito locale destinato a centrale termica la cui ubicazione risulta dai disegni di progetto.

L'impianto dovrà essere studiato in modo da garantire una temperatura interna non inferiore a 18° in tutti i locali riscaldati, con la temperatura media esterna nelle 24 ore di - 2° (meno due gradi).

Gli ambienti da riscaldare saranno tutti quelli costituenti gli alloggi ad eccezione delle cucine.

La temperatura media esterna anzidetta verrà accertata mediante termometri registratori da collocarsi all'ombra.

Nel calcolo delle calorie-ora da irradiarsi nei singoli vani, si dovrà tener presente che i muri perimetrali dei fabbricati saranno a cassetta dello spessore di cm. 35.

Per quanto riguarda il grado di elasticità degli impianti si richiama quanto previsto nel Capitolato tipo per impianto di riscaldamento del Ministero dei LL.PP.. Si prescrive che la messa a regime degli impianti deve avvenire entro un periodo di preriscaldamento di ore 2.

Si dovrà prevedere l'intermittenza del funzionamento dell'impianto anche con l'interruzione completa del riscaldamento durante la notte dalle ore 21 alle ore 6.

Art. 3

Designazione delle opere

L'impianto dovrà esattamente corrispondere alle prescrizioni di cui agli artt. seguenti e si intenderà completo e pronto al perfetto funzionamento con tutti gli apparecchi accessori, tanto specificati che non specificati nel progetto presentato dalla Ditta assuntrice, esclusa la canna fumaria e tutte le opere murarie connesse alla installazione dell'impianto. L'impianto

to sarà costituito dai materiali seguenti :

Caldaia - la caldaia sarà del tipo "MARINA" con bruciatore a nafta del tipo automatico. Essa avrà una superficie scaldante ed una potenzialità tale da produrre, con temperatura dell'acqua non superiore agli 80° C., le calorie necessarie per il riscaldamento del complesso dei locali alle condizioni previste nel precedente art. 2.

La caldaia dovrà soddisfare alle disposizioni vigenti leggi e regolamenti per il controllo della combustione. Per la caldaia stessa viene fissata la produzione oraria non superiore a 9000 calorie-ora per mq. di superficie riscaldante con lo impiego di bruciatori a nafta.

Dovrà essere munita di tutti gli accessori d'uso, ed in particolare: di termometro indicatore della temperatura dell'acqua in partenza, installato in custodia in ottone; di idrometro e quadrante, per l'indicazione dell'altezza dell'acqua nell'impianto, con relativo rubinetto di intercettazione; di condotta di alimentazione, munita di rubinetto di intercettazione e di valvole di ritenuta, allacciata alla rete di distribuzione dell'acqua fredda, con cui sia possibile alimentare l'impianto dal punto più basso della caldaia; di condotta e rubinetto di scarico per il vuotamento dell'impianto; di valvola di sicurezza del tipo a contrappeso; di regolatore automatico della combustione; di serranda al camino, completa di fune metallica di manovra, carrucola di rinvio e contrappeso scorrevole, munita di indice e di asta graduata indicatrice di apertura e di nottolino di arresto; di raccordi in lamiera della caldaia alla canna fumaria.

La caldaia dovrà essere mantenuta in continua comunicazione con l'aria esterna anche quando con la chiusura della saracinesca venga isolata dal resto dell'impianto; dovrà quindi prevedersi l'applicazione di un tubo di sicurezza di diametro adeguato alla superficie di riscaldamento ed in ogni caso non inferiore a mm. 25 (venticinque millimetri), elevatesi fin sopra il vaso di espansione, oppure di un qualunque altro dispositivo di contemporanea messa in comunicazione della caldaia con l'esterno allorché si chiudono le saracinesche.

Serbatoio - il serbatoio del combustibile della capacità di litri 5000 sarà in lamiera metallica dello spessore di mm. 4 saldato all'esterno ed all'interno, completo di passo d'uomo, attacco per carico con tubo di presa, tubo sfiato, scarico di fondo presa, indicatori di livello, ecc.. Opportunamente catramato, verrà posto in opera nel punto fissato dalla Direzione Lavori.

Radiatori - saranno in acciaio ad alta resistenza del tipo a piastra a superficie liscia provati per una pressione di 6 Atm. Dovranno essere posti, ove possibile, sotto i davanzali delle finestre.

Valvole e detentori - ai radiatori saranno applicate valvole a doppio regolaggio costruite interamente in bronzo, con cappuccio lucidato e con volantino di bakelite e detentori in bronzo per poter escludere in caso di bisogno ogni singolo radiatore senza dover sospendere il funzionamento dell'impianto.

Vaso di espansione - sarà costruito in lamiera di ferro zincato dello spessore di mm. 3, di capacità sufficiente a contenere la dilatazione dell'acqua di tutto il sistema, sarà con coperchio, munito di rubinetto di alimentazione automatica e galleggiante e di tubo per lo scarico del troppo pieno, collegato alla più prossima tubazione di scarico con l'interposizione di un sifone e di un rubinetto in ottone.

Tubazioni - saranno in tubo Mannesmann senza saldature.

Le colonne montanti e le derivazioni saranno incassate in apposite tracce nella muratura e dovranno essere curate in modo da permettere il regolare scorrimento e la libera dilatazione.

Le tubazioni, comprese quelle di alimentazione e di scarico dell'acqua delle caldaie nonché quelle di scarico della aria, dovranno essere munite di tutti i pezzi speciali occorrenti per giunzioni, gomiti, manicotti, raccordi, riduzioni, reggi-tubi, sostegni, tappi, viti, nonché degli occorrenti giunti di dilatazione dei migliori tipi.

Tutte le tubazioni dovranno essere protette mediante applicazione in opera di apposita vernice antiruggine. Inoltre dovrà eseguirsi l'isolamento termico delle tubazioni percorrenti i locali scantinati nonché di tutte le altre per le quali tale provvedimento tecnico sarà ritenuto necessario.

Elettropompe - le elettropompe di circolazione saranno del tipo speciale di acqua calda adeguate agli impianti da eseguire, una di esercizio ed una seconda di riserva - per ogni impianto - con relative saracinesche di intercettazione. Esse dovranno venire installate in prossimità dei collettori di ritorno. Saranno installati altresì appositi by-pass onde permettere la massima circolazione possibile anche in caso di fermo delle elettropompe.

Opere murarie - tutte le opere murarie connesse alla installazione dell'impianto compresa la canna fumaria sarà a carico della Impresa appaltatrice delle opere edili. Tuttavia la Ditta installatrice dell'impianto dovrà dare tutte le indicazioni e la necessaria assistenza tecnica per l'esecuzione di dette opere.

Verniciature - tutte le tubazioni, caldaie, radiatori, vaso di espansione e tutte le parti metalliche in genere, meno quelle nichelate e pulimentate, saranno verniciate con due mani di

vernice (previa raschiatura e scartavetratura) resistente ad alta temperatura, da darsi prima della posa in opera, ed una mano di vernice a smalto con colore, simile alle tappezzerie dei singoli ambienti e che verrà di volta in volta indicato.

Apparecchiatura varie - quadro elettrico, linea elettrica, rete di aria, apparecchiatura di sicurezza e controllo e quanto altro occorre per dare l'impianto completo in ogni sua parte e funzionante a regola d'arte. Si precisa che gli impianti dovranno soddisfare alle prescrizioni vigenti richieste dai VV.FF. nonché a tutte le norme di sicurezza emanate in materia, rimanendo la Ditta installatrice unica responsabile per qualsiasi deficienza ed inosservanza.

Art. 4

Oneri inerenti all'appalto

Il progetto di esecuzione che la Ditta presenterà dovrà comprendere:

- a) i disegni in sezione orizzontale e verticale dell'intero impianto con la indicazione del diametro dei vari tratti di tubazione e contenenti le indicazioni relative alla installazione compresa la rete d'aria;
- b) le tabelle con i calcoli dettagliati giustificativi delle calorie occorrenti computate per ogni ambiente e calcolo del camino;
- c) i disegni dei radiatori con la indicazione della superficie radiante, del peso, del contenuto di acqua, ecc., dovrà inoltre contenere una descrizione particolareggiata della caldaia, del serbatoio e di ogni altra apparecchiatura. Indicazione del tipo e casa costruttrice tanto dei radiatori quanto della caldaia, con allegati opuscoli illustrativi;
- d) un elenco dei prezzi unitari per la fornitura e posa in opera di tutte le categorie di lavoro. Tali prezzi saranno applicati in aumento o in diminuzione del prezzo a corpo in dipendenza di eventuali varianti che venissero disposte dalla Stazione Appaltante;
- e) indicazione del costo giornaliero di esercizio con la dimostrazione analitica delle spese.

Oltre a quanto detto, resta a carico della Ditta appaltatrice il combustibile ed ogni altro onere occorrente per tutte le prove di collaudo provvisorio e definitivo, come pure per mano d'opera e trasporti vari inerenti le prove anzidette.

Ogni indicazione omessa e ogni manchevolezza del progetto sarà ovviata dalla Direzione dei Lavori e la Ditta appaltatrice dovrà eseguire l'impianto in base alle indicazioni che verranno

no date, intendendosi che per il prezzo offerto, l'impianto deve essere dato completo e pienamente efficiente.

L'Ente appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dalla Ditta fornitrice e per quelli posti in opera finchè non si sia proceduto al collaudo definitivo.

La Ditta assuntrice deve regolare i propri lavori in correlazione a quelli murari, in modo da non procurare interferenze o ritardi qualsiasi, adattando l'andamento della propria attività in modo che tutte le opere procedano in giusta relatività tra loro e nello stesso ordine nel quale essa avrebbe proceduto qualora anche le altre opere del fabbricato le fossero state affidate.

La Ditta ha inoltre l'obbligo della garanzia e della gratuita manutenzione dell'impianto per due stagioni invernali successive decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, impegnandosi essa ad eseguire ed apportare tutte quelle riparazioni e modifiche o sostituzioni di parti che si rendessero necessarie per eliminare quegli inconvenienti che potessero manifestarsi.

Qualora la Ditta non eseguisse entro il periodo che verrà fissato di volta in volta, con lettera raccomandata, le riparazioni e sostituzioni di cui sopra e che saranno giudicate insindacabilmente necessarie dalla D.L., l'Ente avrà la facoltà, senza bisogno di altra procedura, di eseguire direttamente i lavori necessari addebitando i relativi importi alla Ditta appaltatrice.

La ditta dovrà, come si è detto, fornire a tutte sue spese: il personale, termometri, combustibili e quanto altro occorra per le esperienze che saranno necessarie all'atto del collaudo sia provvisorio che definitivo.

Art. 5

Spese ed oneri a carico della ditta appaltatrice

Nel prezzo d'appalto, oltre quanto stabilito dal Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP., si intendono compresi tutti gli oneri in genere dell'appaltatore nonchè i seguenti:

- a) consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dell'impianto franco di ogni spesa di imballaggio di trasporti di qualsiasi genere, ecc.

Si comprende nella consegna non solo lo scarico, ma anche il magazzinaggio ed il deposito provvisorio di materiali stessi in attesa della posa in opera;

- b) trasporti dei materiali dai depositi ai luoghi di posa in opera;
- c) montaggio degli apparecchi, delle tubazioni e di tutto quanto è inerente all'impianto;
- d) provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi caldaie, radiatori e di altre parti dell'impianto, eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli dai materiali deterioramenti in cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi le altre imprese, ed ulteriore posa in opera; chiusura temporanea con tappo di ferro a vite di qualsiasi tubazione, ecc. quanto sopra anche in dipendenza della esecuzione delle coloriture, verniciature, riprese di intonaci ed opere anche pertinenti ad altre Imprese esecutrici nel cantiere.

Compilazione a fine lavori dei disegni dell'impianto come eseguito, da consegnarsi in duplice copia alla D.L.

- e) Le eventuali spese di viaggio e trasporti per gli operai;
- f) tutte le spese per la direzione e sorveglianza dei lavori relativi all'impianto da parte dell'Impresa;
- g) eventuale compilazione dei progetti di modifica;
- h) protezione mediante tavolati o fasciature di tutte le parti dell'impianto per difenderlo dalle rotture, guasti, manomissioni, in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo e lucidato nelle parti metalliche;
- i) gli oneri relativi alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, ecc. all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, alla cassa mutua malattia ed a tutti gli altri imposti dalle norme legislative vigenti e future;
- l) L'obbligo ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza a fine sostituzione. L'obbligo ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esima l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappaltati le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante, l'Amministrazione provvederà direttamente alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori in base all'art. 17 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063.

- m) Il pagamento su tutti i materiali inerenti agli impianti, di tutti i dazi comunali e doganali;
- n) provvedere a sua spesa e cura agli impianti di cantiere, spostamenti, mezzi d'opera, agli alloggi igienici e al trasporto degli operai;
- o) L'I.G.F. è a carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa;
- p) lo svolgimento delle pratiche necessarie per la concessione delle autorizzazioni ad attuare l'impianto, per il collaudo, per la autorizzazione al funzionamento e per il mantenimento in esercizio nonché il pagamento di tutte le relative tasse.

Art. 6

Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in modo che l'impianto risponda perfettamente alle previsioni del progetto esecutivo e a tutte le esigenze e soggezioni che potranno verificarsi per la contemporanea esecuzione di altri lavori negli edifici per parte di altre Imprese o direttamente in economia dall'Amministrazione Appaltante. L'Impresa è responsabile di tutti i danni o avarie arrecate per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere del fabbricato.

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni del Decreto Presidenziale 15 luglio 1925 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1925 n.184.

La Direzione avrà sempre la facoltà di rifiutare quel materiale che riterrà non corrispondente alle condizioni del contratto.

L'Impresa ha l'obbligo di presentarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati, provvedendo a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione.

Dei campioni può essere ordinata la conservazione, muniti di suggelli e firme della D.L. e della Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Art. 7

Ordine e sviluppo dei lavori

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori con quello ordine che le verrà prescritto dalla D.L.

Qualunque sia l'ordine di esecuzione, nessun compenso all'Impresa per tali motivi.

p) L'Impresa aggiudicataria dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto una somma pari allo 0,80% per mille sull'importo d'appalto quale contributo per la Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti ai sensi dell'art. 24 della legge 4.3.58 n.179 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 521 del 31.3.61.

Art. 8

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

- a) il presente Capitolato Speciale;
- b) il Capitolato Generale a stampa per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.;
- c) Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;
- d) il progetto completo della ditta corredato di tutti i computi, disegni, relazioni, ecc.

Art. 9

Prezzo dell'appalto

Il prezzo globale di tutto l'appalto completo di ogni accessorio e comprensivo di tutti gli oneri indicati nel presente atto, sarà stabilito in somma a corpo risultante dall'offerta della ditta.

Art. 10

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva che l'Impresa dovrà prestare all'atto della stipulazione del contratto sarà pari ad un ventesimo dell'importo dell'appalto. Detta cauzione che verrà versata nei modi e nei termini stabiliti dell'art. 3 del Capitolato Generale rimarrà vincolata anche dopo l'approvazione del collaudo dell'impianto e per tutto il periodo di garanzia e della manutenzione di cui all'art. 4, allo scadere del quale, ove risulti da regolare verbale che l'impianto si trova in perfetto stato di conservazione e di funzionamento, viene restituita alla ditta assuntrice.

Art. 11

Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori

Il pagamento della somma a corpo di cui al precedente art. 9 sarà effettuato mediante acconti su regolari stati di avanzamento.

Il primo acconto, pari al 30% dell'importo totale dell'appalto, sarà corrisposto a tubazioni montate.

Il secondo, pari al 35% dell'importo dell'appalto, a radiatori installati.

Il terzo, pari al 35% dell'importo totale dell'appalto, a buon esito del collaudo provvisorio e dopo l'emissione del verbale di ultimazione.

Su tutti i pagamenti saranno effettuate le trattenute di legge che verranno restituite non appena avvenuto ed approvato il collaudo definitivo dell'impianto.

Art. 12

Conto finale

Entro quattro mesi dalla data del verbale di ultimazione, sarà redatto a cura della D.L. il conto finale.

Art. 13

Durata dell'appalto

I lavori avranno principio non appena ne verrà data con segna con regolare verbale e saranno proseguiti con la necessaria alacrità e senza interruzione in modo da portarli a compimento nel termine di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale suddetto.

E' facoltà dell'Ente appaltante assegnare per il deposito dei materiali ed attrezzi, ove possibile, all'Impresa appaltatrice un locale del quale essa si servirà per tutta la durata dei lavori provvedendo alla custodia e sorveglianza nel modo che riterrà più opportuno non intendendo l'Amministrazione assumersi alcuna responsabilità in merito.

Detto locale dovrà essere sgombrato e rimesso a ripristino entro 10 giorni dell'ultimazione dei lavori.

Potrà tuttavia la Direzione per esigenze di lavoro non concedere a fare sgombrare il detto locale anche prima di tale epoca, assegnandone, oppure no, un altro comunque situato nel fabbricato senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi per danni, trasporti, deterioramenti di materiali ed altro.

Art. 14

C o l l a u d o

Il collaudo comprenderà le seguenti operazioni:

1°) Collaudo provvisorio (prove preliminari dell'impianto) da effettuarsi appena montato l'impianto, possibilmente prima dell'esecuzione delle opere di finimento, in modo da rendere il più possibile facile e meno costosi eventuali lavori di modifica o correzione.

Il collaudo provvisorio riguarderà il controllo circa la rispondenza dell'impianto alle prescrizioni contrattuali, la esecuzione a perfetta regola d'arte, la perfetta tenuta e la regolarità della circolazione senza pregiudizio per l'esito del collaudo definitivo.

Esso consisterà in una prova idraulica a freddo ed una prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione seguendo le norme stabilite dal Capitolato tipo per impianti di riscaldamento del Ministero dei LL.PP.

La prova a caldo verrà eseguita portando la temperatura nella caldaia a 95°C e mantenendola per il tempo necessario alla accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti.

Il risultato della prova si ritiene positivo solo quando in tutti i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso d'espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua contenuta nell'impianto.

Delle predette prove dovranno essere redatti appositi verbali controfirmati dal Direttore dei Lavori e dalla ditta installatrice.

A seguito di tale collaudo preliminare verrà emesso il verbale di ultimazione dei lavori.

Tale verbale comunque, ove il Direttore dei Lavori trovi da accipire in ordine ai risultati del sopradetto collaudo provvisorio, perchè non conformi alle norme e prescrizioni del Nuovo Capitolato tipo per gli appalti concorsi di impianto di riscaldamento, sarà emesso solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Tutte le spese di combustibile, per le predette prove e per gli accertamenti e controlli sono a carico della ditta assuntrice e compresi e compensati col prezzo globale dell'appalto.

2) Collaudo definitivo - Il collaudo definitivo avrà luogo dopo i primi 60 (sessanta) giorni di funzionamento degli impianti durante l'esercizio invernale successivo alla ultimazione dei lavori, intendendosi per periodo invernale il periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 15 marzo. Ove cause impreviste ed imprevedibili di forza maggiore, ritenute tali a giudizio insindacabile della D.L., rendessero impossibile l'effettuazione del collaudo nella stagione invernale immediatamente successiva alla data di ultimazione degli impianti, il collaudo stesso sarà rimandato alla seconda stagione invernale successiva.

In detta prova di collaudo per le temperature interne si rileveranno quelle al centro dei singoli locali a mt. 1.50 dal pavimento; la temperatura media esterna sarà quella media verificata durante il periodo di 24 ore dalla prova in un punto degli edifici esposti a Nord.

Le spese per la sua esecuzione sono a carico dell'appaltatore compresa la fornitura del combustibile.

Le operazioni di collaudo oltre il controllo di quello provvisorio, riguarderanno l'esatta corrispondenza dell'impianto alle caratteristiche del presente Capitolato Speciale nonché ai valori di potenzialità e rendimento forniti dalla ditta ed accettati dalla Stazione Appaltante.

Art. 15

Penale in caso di ritardo

Per ogni giorno di ritardo ai termini sopra indicati la Impresa incorrerà nella penale di L. 7.000 (settemila) oltre il rimborso delle spese di cui all'art. 29 del Capitolato Generale, salva e riservata ogni ulteriore azione per i danni.

Art. 16

Modo di valutare i lavori

Il compenso dei lavori contemplati nel progetto dell'assuntore allegato al contratto, con le modifiche concordate, e di quelli non previsti ma che si rendessero necessari per il buono e regolare funzionamento dell'impianto, è quello offerto dalla ditta appaltatrice in sede di licitazione a corpo come è detto nel precedente art. 9.

Però se durante l'esecuzione dei lavori la Direzione richiederà per iscritto variazioni di notevole entità che porti no a profonde e radicali modifiche dell'impianto, il relativo importo, valutato con i prezzi forniti all'atto della gara dalla Ditta accreditato o detratto dal compenso indicato.

L'Impresa da parte sua non potrà introdurre variazioni al progetto senza averne ottenuta l'autorizzazione scritta dalla D.L., ogni contravvenzione a tale disposizione è a completo rischio e pericolo dell'Impresa la quale dovrà rimuovere e demolire le opere eseguite, qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio non credesse opportuno di accettarle, ed in caso di accettazione l'Impresa, senza alcun aumento del prezzo a corpo, sarà obbligata alla esecuzione delle opere accessorie e complementari che le venissero richieste, perchè i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali ed alla perfetta funzionalità dell'impianto.

Art. 17

La Ditta appaltatrice si obbliga, nel modo più formale ed assoluto, di non cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Ditta esclusivamente concesso, anche nel caso di cessione o subappalto larvati, a giudizio insindacabile della D.L., l'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto e rescisso il contratto, pretendere il risarcimento di tutti i danni nel più lato senso ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato con apposita formale diffida, senza che la Ditta appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando essa Ditta sin da ora il suo consenso alla detta immissione in possesso da parte dell'Istituto Appaltante.

La Ditta appaltatrice, inoltre, assume sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed, in special modo, per infortuni in dipendenza del presente appalto.

Art. 18

Il prezzo a corpo dell'impianto ed i singoli prezzi per eventuali varianti, si intendono fissati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza.

Trattandosi di appalto concorso, si precisa che l'Impresa dovrà presentare, unitamente all'offerta, l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera, tanto della mano di opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei no-
li, ai sensi dell'art. 1 della legge 21.6.1964 n.463.-

IL DIRETTORE TECNICO